

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER  
IL PERSONALE DIPENDENTE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 118 del 14.05.1999  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 236 del 16.12.1999  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 12 del 03.02.2000  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 24.02.2005

**ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio sostitutivo di mensa, da attuarsi mediante l'erogazione di buoni pasto, è assicurato al personale dipendente, di ruolo e non di ruolo, nei limiti ed alle condizioni previste dal presente regolamento.

Il servizio è effettuato per il pasto di mezzogiorno e per quello serale, alle condizioni e modalità stabilite dagli articoli seguenti.

**ARTICOLO 2 - VALORE DEL BUONO**

Il valore del buono è determinato con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto delle disposizioni contrattuali e di legge in vigore.

**ARTICOLO 3 - RIENTRO POMERIDIANO**

Il diritto al buono pasto sussiste solo per i dipendenti effettivamente in servizio ed obbligati al rientro pomeridiano, con esclusione del personale che effettua l'orario unico.

Condizione essenziale per il diritto ad usufruire del buono pasto è la presenza in servizio da parte del dipendente, sia durante la mattinata che nel pomeriggio, con una pausa intermedia di almeno trenta minuti e non superiore a centocinquanta ed un orario di lavoro che copra un arco temporale pari o superiore a sette ore giornaliere, fatta eccezione per gli orari di servizio delle operatrici scolastiche, purchè sia garantito il rientro pomeridiano.

E' fatta altresì eccezione per i dipendenti comunali addetti alla gestione delle aree ecologiche il cui orario, per esigenze di servizio, sia articolato su un arco temporale di 5 ore giornaliere.

#### **ARTICOLO 4 - RIENTRO PER LAVORO STRAORDINARIO**

Dà diritto al buono pasto il rientro in servizio per straordinario pomeridiano che, determinato dal responsabile per esigenze d'ufficio e di servizio, con esclusione dei casi di recupero di ore lavorative precedentemente non prestate, si articola dopo una pausa non lavorativa di almeno trenta minuti e non superiore a centocinquanta protraendosi per almeno due ore lavorative.

Nel caso di orario di servizio pomeridiano dà diritto al buono pasto l'anticipazione del servizio al mattino per lavoro straordinario prestato per almeno due ore, con una pausa di almeno trenta minuti e non superiore a centocinquanta rispetto all'inizio dell'orario ordinario, con esclusione dei casi di recupero di ore lavorative precedentemente non prestate.

#### **ARTICOLO 5 - RIENTRO SERALE**

Nel caso di rientro pomeridiano, dà diritto al buono pasto il rientro in servizio per straordinario serale o notturno che, determinato dal responsabile per esigenze d'ufficio e di servizio, con esclusione dei casi di recupero di ore lavorative non prestate, si articola per un arco temporale di almeno due ore, con una pausa di almeno trenta minuti e non superiore a centocinquanta.

#### **ARTICOLO 6 - CONSUMAZIONE PASTO**

Il pasto deve essere consumato al di fuori dell'orario di servizio.

Il dipendente è tenuto a pagare al momento della consumazione la differenza tra il costo del pranzo ed il valore del buono pasto.

Il buono pasto deve essere utilizzato presso i ristoratori convenzionati ubicati nelle immediate vicinanze della Sede Municipale.

## **ARTICOLO 7 - DIVIETI**

E' vietato:

- cedere o commerciare i buoni;
- convertire in denaro i buoni o comunque ricevere somme di denaro a seguito della cessione dei buoni medesimi;
- chiedere e ricevere mediante la consegna dei buoni pasto beni e/o prestazioni diverse dalla consumazione del pasto.

## **ARTICOLO 8 - CONTROLLI E CONGUAGLI**

L'ufficio ragioneria dispone il rilascio di n.1 blocchetto da n.10 buoni pasto, con controllo da effettuarsi a consuntivo sulla base dei rientri effettuati.

In caso di rientri effettuati in eccedenza il dipendente potrà richiedere l'assegnazione di un ulteriore blocchetto.

Al termine del rapporto di lavoro, nel caso in cui il conguaglio finale risultasse a debito del dipendente, questi è tenuto a restituire i buoni eccedenti ricevuti.

Qualora ciò non fosse possibile, il dipendente è tenuto, entro 7 giorni, al rimborso in contanti del costo del/dei buoni.